



Comune di Grosseto

Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI REPERIBILITÀ E PRONTO
INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI
URBANE ED EXTRAURBANE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

Grosseto, lì 10.01.2018

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Geom. Marco Magnani

IL PROGETTISTA
Ing. Luca Vecchieschi

PARTE PRIMA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste/forniture dei materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria **non predeterminabile e di pronto intervento**, delle strade comunali del Comune di Grosseto nel.

L'appalto prevede l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, come descritti nel successivo art.4, non predeterminabile e di pronto intervento delle strade del Comune di Grosseto e la provvista/fornitura e posa in opera del materiale accessorio meglio specificato nell'elaborato "Elenco Prezzi Unitari", che verranno indicati nel corso del contratto secondo i termini indicati nel presente capitolo.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto riferito ai suddetti lavori, decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto, sino al conseguimento dell'importo contrattuale e comunque non oltre il 31/12/2019, anche nel caso in cui, entro tale data, non sia stato ancora completamente conseguito l'importo contrattuale. L'appaltatore, in quest'ultimo caso, non potrà vantare alcuna pretesa.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto ammonta per l'intero periodo ad **€. 232.500,00** (IVA esclusa), compresi **€. 7.500,00** per oneri della sicurezza (IVA esclusa).

Tutte le lavorazioni comprese nell'appalto rientrano nella categoria **"OG3"di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5-10-2010 n. 207 per la parte attualmente in vigore.**

Nel dettaglio l'importo a base d'asta dei lavori viene così suddiviso:

Lavori a Misura soggetti a ribasso	€	232.500,00
Oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso d'asta	€	7.500,00
TOTALE LAVORI	€	240.000,00

Il TOTALE LAVORI di cui sopra indica l'importo presunto complessivo dei lavori e delle provviste dei materiali **esclusa** l'IVA al 22%.

L'importo di cui sopra potrà variare, in fase esecutiva, tanto in più, quanto in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantità, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal Contratto d'Appalto. Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi. L'appalto si dichiara a **MISURA** e perciò le opere saranno pagate mediante i prezzi dell'unito elenco con la deduzione del ribasso d'asta.

ART. 4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Le opere e provviste dei materiali occorrenti per i lavori di manutenzione ordinaria che verranno eseguiti, anche in più cantieri contemporaneamente di diversa entità, interesseranno tutte le strade del territorio comunale. Per i tempi e per le metodologie di esecuzione dei lavori occorre tenere sempre presente le esigenze della sicurezza dei lavoratori e della viabilità che sono prioritarie.

L'appaltatore dovrà predisporre, quando richiesto, più cantieri autonomi ed indipendenti contemporaneamente anche distanti fra di loro. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e modi indicati dalla D.L.

ART. 5 – RESPONSABILE DELL'APPALTO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare al Comune le generalità del responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto a tutti gli effetti a farne le veci. Il responsabile rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione Lavori del Comune le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente Appalto

ART. 6 PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEGLI STESSI – DIFETTI DI COSTRUZIONE – PROVA DEI MATERIALI

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori; in caso di riscontrata anomalia si procederà, in contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali

impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto debitamente riconosciuto. L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli a firma del D.L. e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. Successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione, e prima del pagamento della rata di saldo l'appaltatore ed i singoli subappaltatori dovranno, per il tramite di apposita dichiarazione rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, attestare che le provviste dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera sono state regolarmente PAGATE ai fornitori. Il mancato pagamento dei fornitori da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, può concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del fornitore.

Tutto il materiale che verrà posato in opera dovrà essere conforme al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modiche ed integrazioni) ed ai disciplinari tecnici in materia approvati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici e di ciò la Ditta ne dovrà fare esplicita menzione con apposita dichiarazione con la presentazione dell'offerta.
Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni e caratteristiche indicate nel presente capitolo speciale.

ART. 7 - PROGETTAZIONE

L'impresa aggiudicataria, si impegna a fornire a propria cura e spese, a semplice richiesta del D.L., proposte progettuali definitive-esecutive, complete di piano di manutenzione. Oltre a ciò l'Impresa si impegna a fornire con onere a proprio carico eventuali rilievi ed analisi, necessari a dare come compiuto il progetto, sempre su richiesta della D.L.. Le proposte progettuali verranno validate dal R.U.P. e rimarranno di esclusiva proprietà del Comune, senza che l'Impresa offerente possa vantare alcun diritto su di esse.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE – ULTERIORI GARANZIE

L'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n°50/2016, a garanzia della regolare esecuzione del contratto. L'impresa aggiudicataria ed esecutrice dei lavori sarà altresì obbligata a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento, o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori; la polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 L'importo assicurato dovrà essere :

- Partita 1: opere. L'importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all'effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'espletamento della gara di appalto.

Massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone, cose ed animali) nel corso dell'esecuzione dei lavori: massimale per ogni sinistro **€ 500.000,00**.

Le franchigie e gli scoperti non sono ammessi.

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004 n. 123. A norma dell'art. 12 dello Schema tipo n. 2.3 approvato con D.M. n. 123/2004 le coperture assicurative di cui sopra devono comprendere le voci incluse alle lett. d), j), l) e m) dell'art. medesimo. Le coperture assicurative devono, inoltre, rispettare tutte le indicazioni sopra indicate e quelle contenute negli atti di gara. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d'appalto. L'appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, l'Amministrazione procede ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d'appalto per volontà dell'aggiudicatario. Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca la consegna dei lavori si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione.

Nel caso in cui venisse accertato l'inadempimento contrattuale, sia esso causato dall'appaltatore e/o da un subappaltatore, il R.U.P. contesterà l'addebito previa comunicazione scritta assegnando ai destinatari 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine, senza che l'appaltatore e/o il subappaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il R.U.P. inviterà gli stessi, tramite comunicazione scritta con R.R., a soddisfare i crediti vantati dai fornitori entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. Nel caso in cui l'appaltatore o il subappaltatore non provveda a soddisfare i crediti di cui sopra,

il R.U.P. ha la facoltà di procedere direttamente prelevando il pari importo dal deposito cauzionale definitivo residuo, senza che l'appaltatore possa vantare alcunché nei confronti della Stazione Appaltante. A norma dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 l'aggiudicatario dovrà presentare al Responsabile unico del procedimento, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria pari all'anticipazione di cui al successivo art. 46 primo comma, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo di detta garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la stipula del contratto il Responsabile Unico di Procedimento autorizza il D.L. alla consegna dei lavori. Il D. L. comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili e disegni del progetto; sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse già stato eseguito a cura della stazione appaltante. In caso di consegna d'urgenza, ai sensi dell'art.32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, il D.L. tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore: dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal D.L. e dall'appaltatore. Quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il potrà disporre per la consegna dei lavori in più volte, con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. L'appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi.

CANTIERE:

E' a carico dell'appaltatore la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato, ubicato nel Comune di Grosseto, in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene.

ART. 10 - SVILUPPO DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva il diritto di indicare all'Appaltatore le località ove debbano essere a preferenza iniziati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dal pubblico interesse. Trattandosi di lavori da eseguire su strade pubbliche, l'Appaltatore dovrà disporre affinché, in luogo di aumentare i cantieri in attività, sia intensificato il lavoro su pochi, così da ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disguidi nella viabilità. L'Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi, essendo tutti i sopra citati oneri già compresi nei prezzi offerti in sede di gara. L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1. L'impresa è parimenti tenuta ad osservare scrupolosamente gli ordini, le disposizioni e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini ed alle disposizioni che in proposito la D.L. impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso. L'esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, nell'ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L. L'appaltatore ha anche l'obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatura che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta. Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori. In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato, ecc.) varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che la D.L. a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare. La sorveglianza del personale dell'Amministrazione appaltante non esonerà l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali defezioni fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione. L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al

collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite.

ART. 11 - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI CANTIERI

A norma dell'art. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l'appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'amministrazione appaltante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. A norma dell'art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore e notificato all'amministrazione appaltante. Il "Direttore del Cantiere" sarà, insieme all'Appaltatore, responsabile dell'applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che interessino le opere che l'Appaltatore dovrà eseguire. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

ART. 12 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo in conformità a quanto stabilito in progetto. La misurazione dei lavori e la redazione della contabilità sono sottoposte alle condizioni e norme del D.P.R. 207/2010 e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 (Capitolato Generale d'Appalto) per le parti non abrogate. L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori, o a suo delegato, la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accettare. Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare. Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L. saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

ART. 13 – NORME DI SICUREZZA – D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

L'appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dai tecnici del Committente. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., compreso il D. Lgs. n. 106/2009 e tutte le norme che interverranno nel corso dell'appalto, in materia di PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La tessera di riconoscimento di cui all'art. 18 comma 1 lett. U) del D.Lgs. 81/2008 dovrà contenere anche la data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione.

L'appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. L'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d'opera. In particolare ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore ed occupati nei lavori dell'appalto devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l'appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Qualora la committente riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la medesima sosponderà l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta. Il Comune committente comunicherà agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto nonché richiederà ai predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. Inoltre l'appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. la presente opera non è soggetta, per propria natura e peculiarità, ad essere eseguita in subappalto in quanto necessita di una pronta attivazione della ditta appaltatrice, pertanto non è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto si è assunto che i

lavori non siano subappaltati e i singoli interventi previsti sono di piccola entità, trattandosi essenzialmente di opere di messa in sicurezza provvisoria. L'offerta proposta dalla Ditta dovrà tenere conto esplicitamente degli oneri derivanti dalle prescrizioni minime di salute e di sicurezza da attuare nel cantiere contenute nel proprio Piano Operativo. Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a gravi inosservanze delle norme di sicurezza in genere, sarà applicata una penale pecunaria di Euro 500,00 (Euro Cinquecento) per ogni giorno di sospensione. La penale sarà iscritta negli statuti d'avanzamento e nello stato finale dei lavori a debito dell'Impresa. Qualora nonostante i controlli e le prescrizioni impartite si verificassero o dovessero essere riscontrate inosservanze da parte dell'impresa alle prescrizioni di salute e di sicurezza, l'impresa rimane responsabile rifondendo pertanto alla stazione appaltante i danni ad essa provocati. L'Appaltatore non potrà per quanto previsto nel presente articolo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi, essendo tutti i sopraccitati oneri già computati nei costi della sicurezza.

ART. 14 - SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria, qualora detti interventi ordinati o disposti fossero di natura e importo tale da richiedere la formulazione di un piano di sicurezza e coordinamento o più in generale un coordinamento fra squadre diverse o la esecuzione comportasse la organizzazione di un cantiere in senso tradizionale, prima dell'esecuzione degli stessi verrà steso un piano della sicurezza dettagliato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., compreso il D. Lgs. n. 106/2009 e tutte le normative vigenti all'atto della stesura del piano di sicurezza (sicurezza nei cantieri mobili) da predisporre almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio degli interventi operativi.

ART. 15 – ORDINI E DISPOSIZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI

Gli interventi manutentivi saranno solo ed esclusivamente disposti dal Direttore dei Lavori. L'appaltatore pertanto non dovrà eseguire interventi da altri richiesti salvo quelli, per l'urgenza di provvedere, richiesti dalle forze dell'ordine o Organi competenti in materia di sicurezza e igiene pubblica. Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto. L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte, o nei giorni festivi, o in più luoghi contemporaneamente. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine o disposizioni impartitegli. L'appaltatore, o suo delegato formalmente incaricato, dovrà recarsi all'ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'Impresa è tenuta a firmare. L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio, alle disposizioni ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto, in via informatica, o verbalmente dalla Direzione Lavori. In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, ciò a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine, o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. La Direzione del cantiere o dei cantieri dovrà essere, dall'impresa e a suo carico, affidata ad un tecnico laureato o diplomato, di provata capacità ed esperienza nel genere di lavori affini a quelli del presente appalto; il tecnico dovrà anche essere di pieno gradimento della stazione appaltante.

Al termine di ogni intervento di manutenzione ordinaria la ditta appaltatrice è tenuta a fornire alla D.L. le informazioni e i documenti necessari alla contabilità dello stesso.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art.105 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 17 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE – CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE - ORDINI DI SERVIZIO - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE.

L'Appaltatore dichiara il suo domicilio legale in Grosseto presso gli Uffici del Comune di Grosseto, per tutte le relazioni fra esso e l'Amministrazione appaltante e deve condurre personalmente i lavori. L'appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto; l'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al Direttore dei Lavori. L'appaltatore o

il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Trova altresì integrale applicazione il comma 4 dell'art. 4 del Capitolato generale d'appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145. Il Direttore dei Lavori, o suo delegato, impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'appaltatore mediante l'ordine di servizio. Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti dall'appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e Capitolato. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore del cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. L'Imprenditore dichiara di conoscere esattamente i lavori da eseguire, oggetto del presente appalto, l'importanza e la natura degli stessi, le condizioni della mano d'opera, nonché i prezzi correnti sulla piazza per materiali e per mano d'opera.

ART. 18 – PERSONALE ADDETTO

Contestualmente alla consegna dei lavori l'Appaltatore deve notificare per iscritto al Direttore dei Lavori i nominativi di tutto il personale che verrà impiegato per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, ivi compreso il tecnico, o i tecnici direttori dei cantieri, nonché di tutto il personale impiegato dalle eventuali ditte subappaltatrici. Unitamente all'elenco del personale l'appaltatore dovrà comunicare il numero di posizione assicurativa e previdenziale di ciascun addetto compresa la cassa Edile. Tale elenco dovrà essere inoltre inserito sul supporto informatico. L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione dei lavori. Eventuali variazioni o avvicendamenti del personale dovranno essere tempestivamente comunicati e contestualmente inseriti sul supporto informatico, al Direttore dei Lavori prima dell'impiego di dette maestranze. Delle maestranze utilizzate oltre o in sostituzione di quelle segnalate al momento della consegna dei lavori, deve essere comunicata la relativa posizione contributiva e assicurativa prima dell'impiego delle stesse. Gli operai utilizzati dall'appaltatore negli interventi di manutenzione potranno essere allontanati dal cantiere se considerati, dal Direttore dei Lavori o suo delegato, non idonei al lavoro da svolgere. Su ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori, l'appaltatore dovrà procedere alla loro sostituzione. Per quanto attiene il personale impiegato nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, anche la data di assunzione dell'addetto e in caso di subappalto, la relativa autorizzazione della stessa Stazione Appaltante. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro i quali sono tenuti a provvedervi per conto proprio. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo mediante annotazione su apposito registro vidimato dalla Direzione del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati ivi compresi quelli autonomi. Si fa comunque riferimento al D.Lgs 106/09 e alle altre norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro anche qualora dovessero intervenire nel corso di esecuzione dell'appalto.

ART. 19 - REFERENTE – DIRETTORE TECNICO

La ditta appaltatrice dovrà rapportarsi con la Stazione Appaltante tramite un unico referente direttore tecnico, diplomato/a o laureato/a, di gradimento del Direttore dei Lavori per quanto attiene tutti i diversi cantieri.

ART. 20 - PERSONALE DA IMPIEGARE PER LA NORMALE ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dovrà, di norma, mettere a disposizione entro i tempi stabiliti, personale specializzato, qualificato e comune che sia in grado di fare sempre fronte, per professionalità specifica, alle diverse categorie di lavori da svolgere tenendo conto della eventuale contemporaneità degli interventi stessi. Oltre a quanto sopra è tenuto a mettere a disposizione, con le modalità più opportune per l'organizzazione della propria impresa ed entro i tempi stabiliti, i mezzi e le attrezzature necessarie ad eseguire correttamente gli interventi. L'Appaltatore A SEMPLICE RICHIESTA del D.L. dovrà predisporre contemporaneamente e in tempi brevi più cantieri autonomi ed indipendenti con mezzi idonei e personale specializzato che sia in grado di fare sempre fronte, per professionalità specifica, alle diverse categorie di lavori.

ART. 21 – IDENTIFICAZIONE E CONTROLLI NEI CANTIERI

Al presente Appalto si applicano integralmente le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 136/2010 e successive modifiche, rispettivamente in materia di controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli Addetti nei Cantieri.

ART. 22 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro Contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il Comune committente si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare da corrispondere qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che la ditta appaltatrice sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

1. delle condizioni normative di cui sopra;
2. delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni ecc.)
3. del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, indennità per richiami alle armi ecc.) Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Committente neanche a titolo di risarcimento danni.

CLAUSOLA SOCIALE

- 1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. In alternativa l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili artigiane. Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse edili e Enti scuola artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a nome della contrattazione collettiva di categoria. Le imprese invitare si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- 2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
- 3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

ART. 23 - CONTROLLI DEL COMMITTENTE

Il Direttore dei Lavori provvederà, periodicamente, e di ciò riferirà al Responsabile Unico del Procedimento, ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione dei lavori tenendo presenti, tra l'altro, i seguenti parametri:

- inefficacia delle prestazioni effettuate;
- numero delle penali eventualmente applicate;
- esiti negativi dei controlli del presente articolo;
- numero degli infortuni eventualmente verificatisi nel corso dell'appalto.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte della Committente devono essere notificate all'Appaltatore ai sensi del presente Capitolato Speciale. In caso di difformità tecnica ed economica tra gli interventi ordinati e quelli eseguiti dall'appaltatore, il Direttore dei Lavori ne dà comunicazione immediata al R.U.P. che, sentita per iscritto l'Impresa circa eventuali giustificazioni, si riserva di dare piena applicazione a quanto disposto dal presente Capitolato.

ART. 24 – ORARIO DI LAVORO - REPERIBILITÀ

Al di fuori dell'orario di lavoro, festività e festivi compresi, deve essere sempre garantita la risposta alle richieste del Direttore dei Lavori o dei soggetti autorizzati anche nelle ore notturne e dovrà essere garantita la disponibilità di personale in grado di far fronte alle richieste. L'adeguatezza sarà valutata di volta in volta dal Direttore dei Lavori che ne darà pronta comunicazione all'Impresa in base all'entità e alla complessità degli interventi da eseguire.

Dovranno essere **sempre disponibili e attivi almeno due numeri telefonici della Ditta appaltatrice** (servizio di reperibilità) ai quali il Direttore Lavori, o suo delegato, o gli altri soggetti indicati nel presente Capitolato, possano rivolgersi per tutti gli interventi da eseguire in reperibilità o per tutte le comunicazioni che si rendano necessari. Per quanto concerne invece il periodo contrattuale di ferie, l'Impresa dovrà assicurare, con più turni di lavoro tra i propri dipendenti, la presenza costante di un numero adeguato degli stessi e di professionalità, atto a garantire ogni tipo di intervento richiesto dal Direttore dei Lavori o suo delegato. Si precisa che nel calcolo degli oneri dell'impresa, agli effetti della formulazione dei prezzi, si è tenuto conto della esecuzione dei lavori mediante più turni giornalieri di lavoro. **E' previsto pertanto che l'Impresa proceda nella esecuzione del lavoro senza interruzioni, per tutto il periodo estivo anche nel mese di Agosto e nel periodo invernale anche nel mese di Dicembre e quindi si ribadisce che non verranno accettate sospensioni unilaterali dei lavori a causa della necessità di concedere periodi di ferie.** Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni vigenti.

Si specifica, a riguardo, che la maggior parte degli interventi sono richiesti "in emergenza" e dovranno essere svolti nei seguenti orari:

- Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 13,30 alle ore 7,30 del giorno successivo;
- Martedì e Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 7,30 del giorno successivo;
- Sabato, Domenica e Festivi per tutte le 24 ore.

ART. 25 – TIPI DI INTERVENTO E TEMPI DI INTERVENTO

Gli interventi richiesti possono avere carattere di:

emergenza;
urgenza;
normalità;
programmabile.

Interventi in emergenza

Si definisce "intervento di emergenza", un intervento che deve essere iniziato entro 30 minuti dal ricevimento dell'ordine, anche telefonico, da parte del Dir. Lav./RUP/delegato. L'Impresa dovrà assicurare, sempre entro 30 minuti dal ricevimento dell'ordine, l'impiego di tutte le professionalità richieste dal caso specifico secondo le indicazioni del DIR. LAV./R.U.P. o suo delegato.

Intervento di urgenza

Si intende per "intervento di urgenza", un intervento che deve essere iniziato entro la giornata lavorativa dal ricevimento dell'ordine, se questo è dato entro le ore 13,00. Entro la giornata successiva se l'ordine è dato dopo le ore 13,00.

Interventi normali

Si definisce "intervento normale" un intervento che deve essere iniziato entro **tre giorni** dal ricevimento dell'ordine o comunque secondo i tempi stabiliti dal DIR. LAV./R.U.P. o suo delegato.

Intervento programmabile

Si intende un intervento che si può pianificare, e può essere:

- Periodico, quando previsto a cadenza prefissate
- Programmato, quando entra a far parte di un programma di lavoro

La classificazione dell'intervento (emergenza, urgenza, normale, programmabile) così come la decisione delle risorse da mobilitare sono fatte ad insindacabile giudizio del DIR. LAV/R.U.P. o suo delegato.

L'assuntore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa non dipendente da ordine scritto dal Direttore dei Lavori. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel Codice (D.LGS. n. 50/2016) e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto. Il Committente può richiedere che l'appaltatore svolga l'intervento richiesto in modo continuativo, senza soluzioni di continuità, in occasione di particolari manifestazioni o lavorazioni e questo mettendo a disposizione idoneo personale secondo le indicazioni della D.L./R.U.P. o suo delegato.

ART. 26 – RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L'assuntore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento richiesto dal D.L./R.U.P. sui beni oggetto dell'appalto venga effettuato entro il periodo stabilito (Vedasi art.27 "tipi di intervento e tempi di intervento). Dovrà altresì trasmettere alla D.L. i numeri telefonici per le comunicazioni urgenti e non, assicurando che un proprio dipendente risponda, e al termine di ogni giornata, fornire l'elenco dei lavori eseguiti. In relazione alle penali di cui ai punti seguenti, non si considera iniziato, a giudizio del Responsabile del Procedimento, un intervento se questo viene sospeso dopo un inizio pro forma o comunque viene sospeso senza porre rimedio, anche provvisorio, all'inconveniente riscontrato. Rimane comunque la facoltà del R.U.P. di accettare ritardi in casi particolari senza applicare alcuna sanzione.

Interventi di emergenza, urgenza, normali, periodici non eseguiti o non eseguiti a regola d'arte e nei tempi stabiliti.

- **Interventi di emergenza:** Qualora l'intervento non venisse iniziato **entro 30 minuti** dalla chiamata, fatta salva la facoltà di rivalsa per eventuali danni a persone e cose conseguenti al mancato intervento, sarà facoltà del R.U.P. applicare una penale pari a Euro **1.000,00 (mille)** più le eventuali spese di rivalsa, per il primo mancato intervento entro i termini. Nel caso di ripetuta mancata effettuazione sarà facoltà del R.U.P. applicare una penale di Euro **2.000,00 (duemila)**. **Al terzo mancato intervento il R.U.P. potrà proporre la risoluzione del contratto.**
- **Interventi urgenti:** sarà facoltà del R.U.P. applicare una penale pari a Euro **500,00 (cinquecento/00)** per ogni primo intervento ordinato e iniziato **oltre** la giornata lavorativa dal ricevimento dell'ordine, se questo è dato entro le ore 13,00 o entro la giornata successiva se l'ordine è dato dopo le ore 13,00.
- **Interventi normali e periodici:** sarà facoltà del R.U.P. applicare una penale pari a Euro **100,00 (cento/100)** per ogni intervento ordinato per ogni giorno lavorativo (sabato compreso). Mancato invio giornaliero del dettaglio lavori eseguiti: sarà facoltà del R.U.P. applicare un penale pari ad Euro **50,00 (cinquanta/00)** per ogni giorno lavorativo.

ART. 27 - ALTRE PENALI PER INADEMPIENZE VARIE

Al di fuori delle penali previste per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto del R.U.P. all'osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli Ordini della Direzione Lavori, l'assuntore non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie di inadempienze, oltre a subire le conseguenze previste dal capitolato sarà possibile, per ogni inadempienza, di una penale pari a Euro **100,00 (cento/00)** per ciascuna inadempienza o categorie di inadempienze che verrà applicata a giudizio del DIR. LAV.

Questo, fra l'altro, anche per inadempienze del tipo:

- Mancata fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del DIR. LAV.;
- Mancata o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità;
- Rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dal R.U.P.;
- Fornitura di dati insufficienti od errati;
- Vestuario indecoroso del personale operativo;
- Mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- Ritardato allontanamento di subappaltatori-operatori e tecnici di cantiere non graditi dal R.U.P.;
- Insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori;
- Mancata assistenza in fase di controllo dell'andamento dei lavori e degli interventi;
- Mancata o ritardata risposta a richieste del R.U.P.

Tale penale può essere reiterata anche in caso di mancanza di adempimento.

E' facoltà del R.U.P.. non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici e in quantità modestissima.

In caso di mancata risposta ai numeri telefonici di cui all'art. 26 del presente Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto, così come la non disponibilità o attività di uno o di entrambi i recapiti telefonici previsti dal predetto articolo, verrà applicata una penale di Euro **500,00** (cinquecento/00), fermo restando che detta mancata risposta o mancata disponibilità dipendano esclusivamente dall'appaltatore.

Effetti delle penali.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per gli acconti periodici.

L'applicazione della penale non solleva l'Assuntore dalle responsabilità civile e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

Esecuzione d'ufficio delle prestazioni servizi e lavori

L'applicazione della penale di cui sopra non pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso d'ufficio e a tutto carico dell'assuntore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita. Delle penali di cui agli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto, il R.U.P. darà comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria entro le 24 (ventiquattro) ore dal riscontro delle inadempienze. L'Impresa potrà contro dedurre l'applicazione delle penali entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione delle stesse.

ART. 28 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il presente Appalto avrà la durata fino al conseguimento dell'importo contrattuale e comunque non oltre il 31/12/2019.

Per tale data le aree dovranno essere riconsegnate perfettamente pulite, agibili ed utilizzabili a tutti gli effetti, compresa quindi la risistemazione degli eventuali arredi urbani che fosse stato necessario spostare e che dovranno quindi essere riportati nelle proprie sedi indicate dalla Direzione Lavori. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Per l'eventuale maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale, dal Responsabile Unico del Procedimento viene applicata la penale giornaliera, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%. L'Amministrazione si riserva di dare applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 attualmente in vigore. Qualora il contratto preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, la penale giornaliera di cui sopra si applica con riguardo ai rispettivi importi. L'assuntore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa non dipendente da ordine scritto dal D.L.. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Per quanto concerne invece il periodo contrattuale di ferie, l'Impresa dovrà provvedere mediante più turni di lavoro tra i propri dipendenti, oppure mediante rinvio delle stesse in periodi diversi dalla esecuzione dei lavori. Si precisa che nel calcolo degli oneri dell'impresa, agli effetti della formulazione dei prezzi si è tenuto conto della esecuzione dei lavori mediante più turni giornalieri di lavoro.

ART 29- SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Con ordine di servizio del Direttore lavori è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016.

Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come individuate nei contratti collettivi di lavoro. Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall'Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell'appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima la scadenza del termine medesimo e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui imputabili. A norma dell'art.107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.199 _del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. l'appaltatore deve dare all'Amministrazione committente formale comunicazione scritta dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 30 - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia omesso (dimostrandolo) le normali cautele atte ad evitarli. I danni che dovessero derivare a causa delle arbitraria esecuzione dei lavori in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Committente. I danni che l'appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati immediatamente alla Committente in via informatica o mediante telefax e confermati entro 5 (cinque) giorni dall'inizio mediante raccomandata sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

ART. 31 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI – REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni sono indicati nell'elenco prezzi di cui al presente Progetto. Essi compensano tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni del presente capitolo.

Quindi con essi prezzi s'intende compensato:

- **Materiali a più d'opera:** nei prezzi dei materiali a più d'opera è compresa ogni spesa per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. tasse di ogni genere nessuna esclusa, spese generali a beneficio dell'Impresa e quanto altro occorra per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- **Noli:** nel prezzo dei noli è compresa ogni spesa per dare a più d'opera i macchinari e mezzi d'opera, efficienti e pronti all'uso. Sono inoltre comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità e le spese generali per il beneficio dell'Impresa. Sono inoltre compresi il personale necessario, i carburanti, i lubrificanti e quanto altro occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati;
- **Lavori a misura:** con i prezzi per i lavori da compensarsi a misura sono sempre comprese tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni, d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi di ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi unitari.
- I prezzi medesimi, per lavori a misura, si intendono formulati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, per cui non saranno pagati all'Impresa compensi di sorta per danni prevedibili o imprevedibili di qualsiasi specie, anche quelli dovuti a forza maggiore, che avvenissero durante l'esecuzione delle opere.
- Ai sensi del comma 2 del, **non è ammesso** di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del codice civile.

ART. 32 – LIBRETTO DELLE MISURE E REGISTRO DI CONTABILITÀ – RISERVE DELL'IMPRESA.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di fornire tutti gli elementi per la contabilità dei lavori che verrà compilata secondo le prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti attualmente in vigore ed in particolare quelle contenute negli artt. dal 181 al 202 del Regolamento medesimo, sulla base dei rilievi, delle misure e delle provviste, effettuate in contraddittorio tra la D.L. e la ditta Appaltatrice. Per il buon andamento del Servizio l'aggiornamento della contabilità dovrà essere costante e la Ditta dovrà fornire dati attendibili almeno ai **7 (sette) gg.** precedenti la richiesta della D. L.

ART. 33 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

Quando sia necessario eseguire categorie di lavoro non previste nel presente Capitolato i prezzi delle nuove lavorazioni e/o materiali verranno desunti :

- a) dai vari Prezzari in uso nella Regione Toscana riferiti al periodo dell'Appalto, ribassati secondo quanto offerto dalla ditta aggiudicataria;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi;
- d) Rilevandoli da "Elenco Prezzi" in uso in altri Servizi del Comune di Grosseto.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti riferiti alla data di formulazione dell'offerta. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta. Trova altresì applicazione quant'altro disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016

ART. 34 – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

Qualora i lavori siano aggiudicati ad una Associazione Temporanea di Imprese è fatto obbligo all'Impresa Capogruppo di dimostrare a cadenza di mesi uno, che tutte le Imprese in Associazione partecipano o hanno partecipato alla esecuzione dell'opera nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all'Associazione.

ART. 35 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI, PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia compresi i relativi frammenti che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi così come stabilito dall'art. 35 del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 145/2000. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano di proprietà di questa Amministrazione. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito dalla

Direzione dei Lavori, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Trova per quant'altro applicazione il disposto degli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale.

ART. 36 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 ed in ogni parte del presente Capitolato, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli eventuali oneri derivanti dalle misure per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato ed evidenziato negli atti di gara. L'Appaltatore è tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia di Grosseto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Grosseto durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa e scuola edile di Grosseto, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore risponde dell'osservanza di quanto previsto dal precedente paragrafo da parte degli eventuali sub appaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Fermo restando quanto sopra stabilito, l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia degli obblighi suddetti e come stabilito dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori/prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. La Stazione appaltante comunica agli enti previdenziali ed assicurativi, nonché alla Cassa e Scuola Edile, l'emissione di ogni certificato di pagamento. La stazione provvederà direttamente al pagamento, a valere sulla ritenuta medesima, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme dovute, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilità in capo all'appaltatore. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale, successivamente all'approvazione del certificato di collaudo, e sempre che gli enti competenti non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze. L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dall'appaltatore nei limiti di quanto accertato dalla competente Agenzia provinciale del lavoro anche in corso d'opera detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto e secondo le modalità indicate dal D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalle competenti Autorità, la Stazione appaltante medesima dopo averne dato comunicazione all'appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento della rata a saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme così accantonate non saranno liquidate sino a che non sia dimostrato l'integrale assolvimento degli obblighi descritti nei precedenti punti. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa medesima. L'appaltatore e, suo tramite, gli eventuali subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento degli statuti di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione committente il documento unico di regolarità contributiva. L'Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. A norma dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, la documentazione di cui all'allegato XVII al medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

A norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette alla Stazione Appaltante. I lavori

hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. A norma dell'art. 105 (subappalto), comma 17, del D.Lgs. n. 50/2016 l'Impresa appaltatrice è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il piano presentato dall'Impresa appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'Impresa appaltatrice è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impiegate nell'esecuzione dei lavori. A norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. A norma degli articoli 18, comma 1, e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Trova applicazione l'art. 5 della legge 13/08/2010 n. 136. L'Impresa appaltatrice risponde verso l'Amministrazione dell'adempimento degli obblighi sopra descritti anche da parte delle Imprese subappaltatrici e di tutti i suoi subcontraenti.

Fermo restando quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa nello stesso richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Oltre gli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, e 18 del Capitolato Generale approvato con D. M. LL.PP. n. 145/2000 e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'appaltatore ove occorra in considerazione dell'entità e dimensione dei lavori gli oneri ed obblighi seguenti:

1. Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o dell'Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
2. L'assumere a proprio carico tutte le spese contrattuali secondo le disposizioni dell'art. 8 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 compresi i diritti di segreteria ove dovuti, nonché l'eventuale aliquota prevista dalla Legge 4 marzo 1958 n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, ai sensi dell'art. 24 della Legge medesima.
3. **La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato, ubicato nel Comune di Grosseto,** in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene. L'esecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia necessaria l'occupazione di area pubblica, il chiederne la necessaria concessione all'Autorità Comunale, il relativo canone ove previsto, la responsabilità pecunaria circa i danneggiamenti della proprietà pubblica stessa.
4. Il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio, tenendone indenne l'Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all'appaltatore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva.
5. Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali.
6. Le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori; l'impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere dell'appalto.
7. Quando richiesto o previsto dalle normative vigenti l'appaltatore avrà l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla D. L., due cartelli aventi dimensioni: larghezza almeno 1,50 m, altezza almeno 2,00 m. Essi dovranno avere le caratteristiche e dovranno riportare le indicazioni previste dalla Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL. Sui cartelli dovranno essere, comunque, indicati: l'Amministrazione appaltante, l'oggetto dei lavori, l'Impresa esecutrice dei lavori, l'importo complessivo dei lavori, la data di

- consegna dei lavori, la durata contrattuale degli stessi e la conseguente data di ultimazione, i nominativi dei Progettisti, del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei procedimenti, del Direttore tecnico di cantiere ed i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
8. Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre una tabella di dimensioni adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell'Amministrazione e le prescrizioni della D.L. La Ditta appaltatrice dovrà pertanto prevedere all'allestimento a propria cura e spese di idonea cartellonistica.
 9. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di quant'altro prescritto a scopo di sicurezza e ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione, e in genere l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada;
 10. Il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale, dalle opere e dalle cave di prestito.
 11. Il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e quando necessitano alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.
 12. Secondo quanto già indicato nel presente Capitolato, l'appaltatore deve garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i lavori per conto dell'Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell'Amministrazione e che si assume ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere.
 13. La predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la mano d'opera presente divisa per l'impresa principale e per le eventuali imprese subappaltatrici.
 14. L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
 15. Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell'esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
 16. Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti da negligenza dell'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riportati a carico esclusivo dell'Appaltatore medesimo
 17. Il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dall'Amministrazione stessa. Inoltre, a richiesta della D.L., consentirà l'uso totale o parziale, alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle quali, come dall'Amministrazione, non potrà pretendere compensi di sorta..
 18. L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda sanitaria, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici, ecc.
 19. Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
 20. Il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento degli interventi, opere e sistemazioni in genere.

21. Il provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di consegna.
22. La prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi, prove e ricerche da eseguire: dopo questi ultimi l'appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
23. Il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., restando convenuto che, qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
24. L'Impresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi di prefabbricazione e comunque connessi alla realizzazione dell'opera restando esonerata l'Amministrazione dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore.
25. Il fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera con particolare riguardo agli impianti.
26. Il concedere l'uso anticipato dell'opera con i relativi impianti o di parte di essa, che venisse richiesto dall'Amministrazione (nelle more della redazione ed approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione) senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; all'atto della presa in consegna anticipata dell'opera dovrà essere constatato lo stato delle opere realizzate compilando e firmando apposito verbale a norma delle vigenti disposizioni e nel rispetto di quanto disposto dall'art.230 del D.P.R. n. 207/2010. La presa in consegna anticipata dell'opera o di parte di essa non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali conseguenze dell'appaltatore.
27. La manutenzione dell'intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione ritenga di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso.
28. La consegna, su richiesta della D.L., prima del collaudo all'Amministrazione appaltante, di tutti gli elaborati tecnici degli interventi eseguiti.
29. Nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta è tenuta a fornire all'Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'appaltatore dichiara:

- 1) di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- 2) di aver valutato nell'offerta economica dei lavori, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul corrispettivo dell'appalto, e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisionale o di sicurezza. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi necessari e la mano d'opera per procedere all'esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica costruttiva.

A norma dell'art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all'atto della stipulazione del contratto l'Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta. L'Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell'art. 2, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

ART. 37 – SPESE DI CONTRATTO DI REGISTRO ED ACCESSORI (A CARICO DELL'APPALTATORE)

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula, compresi quelli tributari, nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'Amministrazione Appaltante, sono a carico

dell'Appaltatore, così pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quella del collaudo provvisorio.

ART. 38 – OBBLIGHI IN MATERIA DI RILEVANZA SOCIALE E DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore ha l'obbligo di :

- applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e ad eventuali accordi integrativi ove esistenti, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi alla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto;
- attuare nei confronti dei lavoratori e, se Cooperative, anche nei confronti dei Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle fissate nei contratti collettivi di lavoro per la zona e nella località ove essi si svolgono; essa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. A carico dell'appaltatore sono le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con esclusione della spesa per garantire la sicurezza dei cantieri stessi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione ed il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di eventuali accordi integrativi ove esistenti, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori o comunque entro 30 gg. dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici trasmettono con cadenza bimestrale a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Alla Direzione Lavori è riservata la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di redazione dei singoli Stati d'avanzamento.

Per tutti gli obblighi sopra specificati sia nel presente articolo quanto in tutti gli altri del presente Capitolato si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui all'unito elenco; non spetterà quindi altro compenso all'appaltatore qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dalle norme in vigore ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessole dalle medesime, ordinasce modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

ART. 39 - RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore pertanto sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso la Committente che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.

In conseguenza l'appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a:

- liberare la Committente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- attenersi alle norme che saranno emanate dal Responsabile Unico del Procedimento nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi appaltati, anche se ciò comporti la esecuzione del Servizio a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, ed obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenere sui luoghi dei lavori la disciplina da parte del personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte del R.U.P., di chiedere l'allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi alla Committente;
- utilizzare, per le attività dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali dalla committente e delle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento.

ART. 40 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha diritto di promuovere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni:

- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'aggiudicatario;
- abbandono dell'attività lavorativa salvo che per causa di forza maggiore accertate dal R.U.P.;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti i lavori;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- gravi danni provocati a locali e attrezzature di proprietà del Comune di Grosseto;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Più in generale le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale per i quali non sia prevista diversa penalità danno al Dirigente Settore Lavori Pubblici il diritto di risolvere il contratto, previa diffida dell'Appaltatore.

ART. 41 - PAGAMENTI IN ACCONTO

A norma dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, così come accertata dal responsabile del procedimento, il Comune di Grosseto corrisponderà all'aggiudicatario, dietro presentazione di regolare fattura, un'anticipazione pari al **20 per cento** dell'importo contrattuale. L'aggiudicatario decade dall'anticipazione di cui al primo comma del presente articolo nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, salve le cause non imputabili all'aggiudicatario medesimo, e, sulle somme restituite, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto in base all'avanzamento dei lavori, regolarmente eseguiti, ogni qualvolta il suo credito raggiunga la cifra di **Euro 40.000,00 (QUARANTAMILA/00)**, fatta eccezione per l'ultimo SAL che potrà essere di qualsiasi importo.

Congiuntamente alla liquidazione di ciascuno stato di avanzamento nell'importo sopra indicato sarà pure liquidato lo stato di avanzamento relativo agli oneri di sicurezza. Il Direttore dei Lavori redige pertanto lo stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto fino a quel momento, al riguardo trova applicazione l'art. 194 del D.P.R. 207/2010. I pagamenti avverranno dopo presentazione da parte dell'Assuntore di regolari fatture. Si precisa che nelle fatture oltre al riferimento al contratto ed alla motivazione dell'emissione dovrà obbligatoriamente essere indicato il CUP ed il CIG così come pure il Capitolo e l'impegno di spesa a cui il lavoro si riferisce, questo al fine di adempiere nei tempi previsti alla registrazione della medesima fattura nel nuovo registro unico delle fatture di recente istituzione.(art. 42 DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014). I certificati di pagamento sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di maturazione dello stato d'avanzamento osservando al riguardo le disposizioni contenute nell'art. 195 del D.P.R. 207/2010.

La Ditta appaltatrice deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute effettuate. La mancata presentazione di quanto sopra indicato comporterà la sospensione del successivo pagamento alla ditta appaltatrice e la medesima non avrà diritto ad alcun compenso di sorta.

Nel caso di accertata irregolarità, rilevata dal DURC, come nell'ipotesi che, nel corso dell'appalto, vengano segnalate dalle deputate Autorità inadempienze della Ditta, trova applicazione l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui a all'art. 30 D.Lgs. n.50/2016. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, da parte delle eventuali Ditte subappaltatrici, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante, ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, avute presenti, per il caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell'Art. 76 dello stesso D.P.R., attestante che i dipendenti della ditta sono stati retribuiti per l'intero periodo di esecuzione dell'opera nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. ed integrativi ove esistenti.

Il pagamento della rata di saldo avviene entro il termine previsto dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e previa garanzia fideiussoria costituita da parte dell'appaltatore di corrispondente importo (I.V.A. compresa) maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo e deve avvenire entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia verrà svincolata all'appaltatore trascorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione. Per la liquidazione del conto finale dei lavori il Direttore dei Lavori, come previsto dalla normativa vigente, richiederà una idonea certificazione (DURC) all'INPS, all'INAIL, alla Cassa Edile ed ove occorra all'Ispettorato Provinciale del Lavoro competenti per territorio, attestante la regolarità contributiva della ditta riferita all'intera durata del contratto.

ART. 42 - CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale dei lavori verrà compilato dal D.L. , secondo le modalità previste dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010, entro 3 (tre) mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano altresì applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del D.P.R. 207/2010.

ART. 43 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori. Per il procedimento del collaudo trovano applicazione le disposizioni contenute negli artt. 218 e 234 del D.P.R. 207/2010. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà redatto ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010.

ART. 44 – TRACCI ABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i., pena la nullità del presente Contratto. L'Impresa Aggiudicataria si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transizioni relative al presente Capitolato Speciale d'Appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.. L'Impresa Aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n°136 e s.m.i.. L'Aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente. L'Aggiudicatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Grosseto e della Prefettura territoriale competente. Con riferimento ai subcontratti, si obbliga a trasmettere al Comune di Grosseto, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n° 136 e s.m.i..

ART 45 - CONTROVERSIE

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il limite del 10% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione in merito. Il Responsabile Unico del Procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine di novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, acquisisce la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dall'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione proposta motivata di accordo bonario secondo il disposto dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario. Ove non si proceda all'accordo bonario come più sopra precisato e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla competenza del Giudice Ordinario con l'esclusione della competenza arbitrale. Tutte le altre controversie saranno risolte secondo le vigenti disposizioni con l'esclusione della competenza arbitrale.

ART. 46 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente Capitolato, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc., anche se non espressamente citati, attualmente vigenti od emanati prima dell'inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo che particolare, purché non in contrasto con il presente Capitolato speciale e con le norme particolari degli allegati. L'esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni e norme del D.P.R. 207/2010 per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 47 - NON CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'appaltatore a

banche o intermediari finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e creditizia. La cessione del credito è efficace qualora l'Amministrazione non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica.

ART. 48 – MANUTENZIONE DELLE OPERE

Sino a che non sia certificata la regolare esecuzione e/o il collaudo dei lavori, la manutenzione delle opere/interventi eseguiti deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa nei casi in cui è possibile.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e la certificazione di regolare esecuzione e/o il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi responsabile delle opere/interventi e delle forniture eseguite, sostituzioni e rifacimenti che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere il traffico nella strada e senza che occorrono particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'Ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

ART. 49 – SEGNALETICA STRADALE – DISCIPLINA DEL TRAFFICO

Sono totalmente a carico della Ditta esecutrice la fornitura, la posa e la manutenzione della segnaletica stradale, sia strettamente occorrente al cantiere, che quella orizzontale, verticale e di carattere luminoso, necessaria per poter proseguire i lavori e permettere le deviazioni del traffico veicolare. Per quanto riguarda la segnaletica, dovranno essere rispettate tutte le normative e tutte le leggi vigenti in materia, compreso il Capitolato Speciale dei segnali stradali, predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei Lavori Pubblici e compreso pure il nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo del 30.4.1992 n° 285 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n° 495, oltre alle successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che l'Impresa sarà tenuta ad una particolare cura nella disciplina del traffico medesimo, che non dovrà subire interruzioni di sorta, se non per casi eccezionali da autorizzarsi preventivamente. In particolare resta stabilito che:

- il cantiere dovrà essere segnalato e presegnalato in modo perfettamente conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada (lavori in corso, limiti di velocità, frecce direzionali inserite, senso unico alternato a vista, transenne, coni segnaletici, luci fisse e/o intermittenti, ecc...)
- quando necessita ai due estremi del cantiere sulla sede stradale, durante tutta la giornata lavorativa, dovranno essere posti operai (almeno uno per lato) muniti di bandiera rossa e disco verde per disciplinare il traffico;
- prima di abbandonare il cantiere alla fine della giornata lavorativa, l'impresa dovrà verificare che tutta la segnaletica sia in perfetto ordine, stabile e ancorato al suolo e che nessun mezzo d'opera sosti in sede stradale;
- per i casi in cui verrà consentita la temporanea chiusura al traffico, l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla predisposizione e posa dei segnali di preavviso, anche lontano dal cantiere, nei luoghi e modi che verranno prescritti dall'Amministrazione proprietaria della strada. Ove si determinassero, anche per cause di forza maggiore situazioni di pericolo nei cantieri lungo le strade, l'Impresa dovrà provvedere a istituire un turno di sorveglianza, anche notturna e festiva, a sua cura e spese.

Resta comunque stabilito che unico responsabile per eventuali danni a persone e/o cose, conseguenti alla manomissione di strade o aree aperte al pubblico o dovuti alla posa non regolamentare della segnaletica, sarà ritenuto l'Appaltatore, restando sollevati la stazione Appaltante e la Direzione dei Lavori da ogni conseguenza al riguardo. L'Impresa sarà pertanto tenuta ad attuare tutte le ulteriori cautele, ancorché non sopra dettagliate, per impedire il verificarsi di eventi dannosi. L'Appaltatore dovrà inoltre rispettare integralmente tutte le norme del vigente Codice della Strada, nonché tutte le leggi ed i regolamenti relativi alla viabilità in genere e sarà unico responsabile per eventuali danni, ammende e sanzioni. Per tutto quanto sopra descritto nulla è dovuto all'appaltatore, intendendosi che egli abbia tenuto conto dei conseguenti oneri all'atto della presentazione dell'offerta.

Art. 50 - TUTELA DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali forniti dall'appaltatore secondo quanto richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dall'Ente per il perseguitamento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'affidamento dei lavori oggetto d'appalto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale. Titolare del trattamento è il Comune di Grosseto, con sede in Piazza Duomo 1 – 58100 Grosseto; Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore lavori Pubblici. In ogni momento l'appaltatore potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo 196/2003.

ART. 51 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

L'Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti gli altri documenti, che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta gli Appaltatori non potranno più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. L'Appaltatore nulla potra' eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

ART. 52 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, gli Appaltatori adempiiranno le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

- a) Contratto,
- b) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati,
- c) servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell'Appalto.

In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore circa l'appartenenza di interventi a quelli di tipo forfettario, l'Appaltatore è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dall'Appaltatore, salvo il diritto di riserva.

ART. 53- DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C., tutte le clausole sopra riportate.

ART. 54 - NORME GENERALI

Tutti i lavori si intendono appaltati a misura; l'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere alla Direzione dei Lavori la misurazione in contraddittorio di tutte quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accettare, come pure di procedere alla misurazione ed al peso di tutto ciò che deve essere misurato e pesato prima della posa in opera, restando tassativamente convenuto che se per difetto di riconoscere a tempo debito talune quantità non fossero state esattamente accertate, l'assuntore dovrà accertarne la valutazione che verrà fatta dalla Direzione dei Lavori e sottostare inoltre a tutte le spese ed ai danni che per tardiva riconoscione gli dovessero derivare.

ART. 55 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

L'appaltatore dovrà ottemperare alla normativa vigente Legge 915/82 e successive modificazioni, con particolare riferimento alla Legge 475/88 ed alle disposizioni di carattere Regionale in materia di smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi.

ART. 56 – DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente Capitolato speciale, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc., " e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente ad oggetto "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni" per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016 .

ART. 57 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel bando/lettera di invito e nelle norme di gara.